



CITTÀ di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

SETTORE TASSE E TRIBUTI

INFORMAZIONI SULL'I.C.I. PER L'ANNO 2010

L'imposta deve essere pagata per: fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili, esistenti nel comune di Avigliana, da chi li detenga a titolo di: **proprietà, usufrutto, uso, abitazione**, enfiteusi, superficie, locazione finanziaria (*leasing*), concessionario di aree demaniali. Sono confermate le disposizioni previste dal Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 che **prevede l'esenzione dal pagamento dell'I.C.I. per le abitazioni principali (unità abitative nelle quali il soggetto passivo ha iscritto la propria residenza anagrafica), solo se di categoria catastale diversa da A/1 - A/8 - A/9, e le relative pertinenze (una sola pertinenza per ciascuna categoria C/6 - C/7 - C/2, nonché quelle assimilate con il Regolamento Comunale, quali:**

a) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l'abitazione concessa dal soggetto passivo di imposta in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 2° grado, nonché al coniuge ed ai genitori del coniuge, se in tale abitazione il familiare ha stabilito la propria residenza, dimorandovi abitualmente. L'esclusione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario;

c) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

L'anno di imposta successivo all'applicazione delle esclusioni di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione I.C.I. supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata registrata, ovvero da altro atto avente data certa.

Non è possibile applicare l'esenzione dal pagamento dell'I.C.I. alle unità abitative censite alle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 per le quali continua ad applicarsi, se adibite ad abitazione principale, oltre all'aliquota agevolata del 5,4 per mille, esclusivamente la detrazione di € 154,00 (art. 8 commi 2 e 3 del D.Lgs. 504/92).

ALIQUOTE:

Le aliquote I.C.I. per l'anno 2010 sono determinate come segue:

- aliquota agevolata del **5,4 per mille** per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali e ricadenti nelle categorie A/1 - A/8 - A/9 (ed eventuali pertinenze) per le quali non trova applicazione l'esenzione dall'imposta.
- aliquota del **6,8 per mille** per tutti gli immobili soggetti d'imposta (fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili) comprese le abitazioni locate con contratto regolarmente registrato per un periodo superiore a sei mesi;
- aliquota del **7 per mille** per le unità immobiliari tenute a disposizione (unità immobiliare classificata come abitazione ai fini catastali - gruppo catastale "A" ad eccezione della categoria A/10 - uffici) che il suo possessore a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare.

- **aliquote e regime I.C.I. in caso di lavori di ristrutturazione: l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni:**

- mancanza della copertura;
- mancanza dei serramenti;
- mancanza delle scale di accesso;
- strutture pericolanti (muri perimetrali, copertura, solai);
- mancanza dell'impianto elettrico, idrico, sanitario.

Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune, con i termini e le modalità di cui all'art. 10 D.Lgs. 504/1992, il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, in particolare ove le stesse determinino l'esclusione dall'imposta dell'immobile, in quanto di fatto utilizzato come abitazione principale.

In applicazione della Legge finanziaria 1997 n. 662/96 (art. 3 commi 48,51,52):

- rivalutazione rendite catastali fabbricati: 5%
- rivalutazione redditi dominicali terreni : 25%

Moltiplicatori rendite:

- gruppo A (escluso categoria A/10 – uffici), gruppo C (escluso categoria C/1 – negozi)= 100
- categoria C/1 (negozi) = 34
- gruppo D (fabbricati industriali) e categoria A/10 (uffici) = 50
- gruppo B = 140
- terreni agricoli = 75

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 2010 come stabilito dall'art. 5, comma 5 D.Lgs. 504/1992 e s.m.i. Al fine di agevolare lo svolgimento dell'attività di accertamento in relazione alle aree edificabili, la Giunta comunale individua i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio Tecnico. ovvero da terzi

DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE:

I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, comprese le unità immobiliari escluse dall'imposta ai sensi dell'art. 1 D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'art. 10, comma 4 D.Lgs. 504/1992, ovvero, in mancanza, mediante apposito modello predisposto e reso disponibile dal Comune.

E' soppresso l'obbligo della presentazione della dichiarazione I.C.I. tranne nei seguenti casi:

- Compravendita o variazione di valore di aree fabbricabili;
- Compravendita di immobili di interesse storico-artistico;
- Stipula di contratti di locazione di unità abitative e loro rescissione;
- Sottoscrizione/cessazione di contratti di leasing immobiliare;
- Immobili che hanno perso/acquisito il diritto all'esenzione;
- Costituzione/estinzione del diritto reale di abitazione del coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile;

- Assegnazione all'altro coniuge della casa coniugale per effetto di provvedimento di separazione legale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La dichiarazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verificano variazioni dei dati ed elementi dichiarati, comportanti un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Tale dichiarazione, che può essere congiunta per tutti i contitolari, deve essere redatta sul modello approvato dal Ministero delle Finanze con proprio Decreto e presentata al Comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è verificata la modificazione.

SCADENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Scadenze:

1^ rata	entro il 16 giugno 2010	50% dell'imposta dovuta per l'intero anno 2010
2^ rata	dal 1° al 16 dicembre 2010	Saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2010 in base alle aliquote e detrazioni del 2010
Unica soluzione	dal 1° al 16 giugno 2010	100% dell'imposta dovuta per l'intero anno 2010 in base alle aliquote e detrazioni del 2010

Modalità di pagamento:

- bollettino di c.c.p. sul n. 12686283 intestato a Comune di Avigliana – ICI – Servizio Tesoreria;
- modello F24 indicando il seguente codice comune (A518).

I codici tributo utili da utilizzare per il versamento tramite F24 sono i seguenti:

3901 : imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale;

3902 : imposta comunale sugli immobili per i terreni agricoli:

3903 : imposta comunale sugli immobili per le aree fabbricabili;

3904 : imposta comunale sugli immobili per gli altri fabbricati;

3906 : imposta comunale sugli immobili - interessi

3907 : imposta comunale sugli immobili - sanzioni

Non si fa luogo al pagamento qualora l'importo annuo sia inferiore o uguale ad euro 2,00 (due). L'importo totale da pagare deve essere arrotondato all'unità di euro superiore, qualora la frazione dei decimali sia superiore a 49 centesimi.

E prevista la possibilità di effettuare il calcolo dell'imposta dovuta tramite il programma messo a disposizione, gratuitamente sul sito del Comune : www.comune.avigliana.to.it.

- ◆ **L'ufficio I.C.I.fornisce servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in relazione all'autoliquidazione e all'autoversamento, in base alle informazioni e alla documentazione presentata dal contribuente, senza assumere alcuna responsabilità in ordine ad eventuali errate informazioni fornite dal contribuente.**

Per il ritiro della modulistica e/o per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi a:

Ufficio comunale I.C.I. - Sede municipale: tel. 011/9769130- 011/9769129 il lunedì e il giovedì dalle ore 14,00 alle 18,00.

Orari di apertura al pubblico: lun. . 8.30-12.15 – mar. 8.30 - 12.45 - mer.8.30-12.15/14.00-18.45 - gio.8.30-12.15 - ven. 8.30-12.45 – sabato chiuso.